

RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI

SEZ. I) INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO

Società per azioni, sede legale in Crotona, Via Napoli, 60

Codice A.b.i.: 5256

Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 02988480790 – iscrizione all'Albo delle Banche 570420

Capitale Sociale: €89.980.376

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Aderente alla "Convention on Credit transfers in euros" ("Convenzione per i bonifici in euro")

Aderente alla Convenzione Interbancaria sui Pagamenti (ICP) - Aderente al Consorzio Patti Chiari - Aderente al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR

Sito internet www.bpmezzogiorno.it. Indirizzo e-mail info@bpmezzogiorno.it

SEZ. II) CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Il servizio di rendicontazione degli incassi consente al Correntista di gestire significative somme di contante, titoli di credito bancari e postali, rivenienti dagli incassi dei punti vendita, che con cadenza quasi quotidiana versa presso le nostre Casse.

Gli incassi effettuati presso i vari punti di vendita vengono consegnati in Banca come plichi chiusi, direttamente dal correntista o da ditta da lui incaricata durante il normale orario di lavoro ed entro una determinata ora.

La Banca assicurerà il ritiro dei plichi sigillati controfirmando per ritiro degli stessi e procederà, sempre nella stessa giornata, ad accreditare le somme riscontrate nei plichi sui relativi conti e a dare comunicazione al cliente dell'esatto importo versato nonché le eventuali differenze riscontrate tra gli importi indicati nei documenti dal punto vendita e quelli rinvenuti nei plichi ovvero se siano rinvenuti assegni e/o banconote alterati o falsificati.

Principali rischi (generici e specifici)

eventuali ritardi o disguidi in merito ai termini di presentazione degli assegni bancari, circolari e/o vaglia immessi nei contenitori.

SEZ. III) CONDIZIONI ECONOMICHE

NON VIENE APPLICATA ALCUNA SPESA O COMMISSIONE

SEZ. IV) CONDIZIONI CONTRATTUALI**Limitazione della responsabilità della Banca prima del ritiro e verifica dei contenitori.**

La responsabilità dei valori contenuti nei plichi autosigillanti sarà a carico della Banca dal momento della loro consegna presso una delle proprie sedi, o altro luogo eventualmente indicato dalla Banca per iscritto.

Esclusione di responsabilità della banca in ipotesi di ritardi nella presentazione dei titoli immessi nei contenitori.

La Banca è sollevata da ogni responsabilità per eventuali ritardi o disguidi in merito ai termini di presentazione dei titoli di credito bancari e postali, immessi nei contenitori.

Verifica dei valori immessi : prova dei versamenti e del loro ammontare.

L'apertura dei plichi sigillati e la verifica del loro contenuto sono effettuati, entro lo stesso giorno di ritiro, da un cassiere insieme con un altro dipendente della Banca. Il numero di ciascun plico e i valori che vi sono contenuti vengono riportati nel verbale di apertura, redatto in apposito registro, sottoscritto dagli incaricati di cui sopra.

La Banca comunica l'accredito sul conto corrente dei valori ad essa pervenuti, trasmettendo al domicilio del Correntista la relativa nota contabile. Soltanto tale documento funge da prova del versamento e del suo ammontare. Resta inteso che la constatazione dei valori effettuati dalla Banca, come sopra detto, sarà dal correntista riconosciuta esatta ed accertata.

In caso di mancato ricevimento della predetta nota contabile, il correntista deve darne comunicazione scritta alla banca non oltre il quinto giorno successivo a quello (lavorativo o non) in cui è stata effettuata la rimessa.

Limitazione della responsabilità della Banca.

La Banca, qualora riscontri irregolarità di qualsiasi genere nel contante o nei titoli immessi nei plichi, o differenze tra l'accertata consistenza dei valori e le indicazioni risultanti dalla distinta di versamento, ne darà comunicazione scritta al correntista e procederà alla registrazione del versamento per il solo importo accertato.

Facoltà di revoca, sospensione e modifica dell'uso del servizio.

La Banca si riserva, in qualunque momento, la facoltà di revocare, sospendere o modificare l'uso del servizio, dandone comunicazione al Correntista.

In nessun caso la Banca risponde delle conseguenze eventualmente derivanti da temporanee interruzioni del servizio.

Responsabilità del Correntista nell'utilizzazione del servizio.

Il Correntista è tenuto a seguire le indicazioni concordate con la Banca per l'uso del servizio e, dichiarando di avere preso esatta conoscenza del suo funzionamento, assume ogni responsabilità anche per l'operato delle persone da lui incaricate.

Il Correntista assume piena e completa responsabilità per i danni di qualunque genere, diretti ed indiretti, che potessero derivare alla Banca nell'espletamento del servizio.

Foro competente

Per ogni controversia che potesse sorgere tra le parti in dipendenza di rapporti in essere e/o futuri la competenza territoriale spetterà in via elettiva ed alternativa, ma non esclusiva, oltre che all'Autorità Giudiziaria designata dagli artt. 18, 19 cod. proc. civ., anche all'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede legale della Banca ovvero una qualsiasi Dipendenza della Banca esistente al momento in cui il rapporto bancario è stato aperto.

Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l'Ombudsman Giurì Bancario, presso il Conciliatore Bancario, con sede in Via Delle Botteghe Oscure, n. 54, 00186 Roma al fine di dirimere l'eventuale controversia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman Giurì bancario a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Le decisioni dell'Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l'Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

SEZ. V) Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Plichi/contenitori sigillati

Sono involucri autosigillanti o sigillati con apposito sigillo, utilizzati dal Correntista per inserire i valori da consegnare alla Banca.